




REGIONE PIEMONTE PROVINCIA CUNEO

COMUNE DI MANTA



INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DISCIPLINA DEL COMMERCIO



PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA



COMMA 3 ARTICOLO 8 D.LGS 114/98
COMMA 1 ARTICOLO 4 L.R. 28/99 E S..M.I.

INDIRIZZI E CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI

NORME SUL PROCEDIMENTO

ai sensi D.C.R. 191-43016 del 20/11/12
nel rispetto L. 27/2012 (D.L. liberalizzazioni)

Adozione DCC n. del
Aggiornamento APRILE 2017

Tav. N.

3

Responsabile del Procedimento

.....

Sindaco



.....

Segretario Comunale

.....

Architetto
Silvia Oberto

Architetto
Enrico Rudella



Premessa

Il comune di Manta al fine di dare completo adempimento alle disposizioni della normativa vigente provvede ad attuare le seguenti procedure, come previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20/11/2012:

1. approvazione dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita di cui all'art.8, comma 3 del D.Lgs n.144/98;
2. approvazione della Variante Strutturale con Adeguamento al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., con recepimento di quanto approvato nei Criteri, per rendere conforme il Piano regolatore alle previsioni in materia commerciale di cui all'art. 6, comma 5 del D.Lgs n.144/98, dell'art.4 della L.R. 28/99 e s.m.i. e dell'art. 29, lett.b, comma 3 del D.C.R n. 191-43016 del 20/11/2012;
3. approvazione delle Norme sul Procedimento per il rilascio delle Autorizzazioni Commerciali ai sensi del 4° comma dell'art. 8 del D.Lgs n. 114/1998 e dell'art. 4 della L.R. n. 28/1999 e s.m.i..

Articolo 1

Comunicazioni relative agli esercizi di vicinato

1. Chi intende aprire, trasferire di sede, variare la superficie di vendita, modificare o aggiungere un settore merceologico ad un esercizio di vicinato, deve presentare al Comune apposita comunicazione utilizzando il modello “**Com I**” approvato con D.G.R. 1 marzo 2000, n. 43-29533.
2. In caso di società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
3. Se la comunicazione è regolare e completa, il Responsabile del Procedimento provvede d'ufficio a verificare, tramite i competenti servizi interni ed esterni:
 - a. il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - b. il rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, e delle previsioni stabilite dai vigenti strumenti urbanistici, per i locali oggetto della comunicazione;
 - c. il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa;
 - d. la veridicità di quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata relativamente a: ubicazione dell'esercizio, superficie di vendita, standard a parcheggio.
4. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, l'ufficio competente rilascerà al soggetto interessato apposita presa d’atto, con l'indicazione delle eventuali prescrizioni da ottemperare prima dell’attivazione dell'esercizio, mentre nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Responsabile del Procedimento emanerà un provvedimento di diniego per l’inizio dell’attività oggetto della comunicazione.
5. Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato:
 - senza aver inviato al Comune la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, dei D.Lgs. 114/98;
 - prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - a seguito di dichiarazione non veritiera, relativamente ai requisiti e presupposti richiesti dal D.Lgs. 114/98, dalla normativa regionale nonché dai criteri presenti,verranno applicate le sanzioni previste di cui all’art. 5.

Articolo 2

Autorizzazioni per medie strutture di vendita

1. Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita, modificare o aggiungere il settore merceologico di un esercizio di cui all'articolo 8 dei D.Lgs. 114/98 (media struttura di vendita), deve presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione utilizzando i modelli "**Com 2**" e "**Com3**" approvati con D.G.R. 1 marzo 2000, n. 43-29533.
2. Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita, modificare o aggiungere il settore merceologico, variare il numero di esercizi di un esercizio di cui all'articolo 4 dei D.Lgs. 114/98 (centro commerciale), deve presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione utilizzando il modello "**Com 4**" per la struttura nel suo complesso e i modelli "**Com4a**" e "**Com4b**" per i singoli esercizi al suo interno, come approvati con D.G.R. 1 marzo 2000, n. 43-29533.
3. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'ubicazione dell'esercizio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - la superficie di vendita dell'esercizio;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 dei D.Lgs. 114/98;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 dei D.Lgs. 114/98.
4. In caso di società, salvo quanto previsto dal comma successivo, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
5. Nel caso in cui la domanda presentata riguardi un centro commerciale, identificato ai sensi dell'articolo 6 degli Indirizzi Regionali, il soggetto richiedente può essere un promotore che, ai soli fini della presentazione della domanda stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 114/98. Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire il soggetto richiedente promotore con altro o altri da lui indicati, che possiedano i necessari requisiti, senza che questo costituisca subingresso.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria o nel caso in cui l'istanza sia presentata unicamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la documentazione comprovante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed ai presenti atti di adeguamento adottati dal Comune, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 28/99 e s.m.i..
8. La domanda deve essere altresì corredata, ai sensi dei disposto dell'articolo 26, comma 6 e seguenti, della legge regionale 56/77 e s.m.i., dalla documentazione necessaria per il rilascio del Permesso di Costruire.

9. Se la domanda è regolare e completa, il Responsabile del Procedimento provvede d'ufficio a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:

- a. il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 dei D.Lgs. 114/98;
- b. il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria, e delle previsioni stabilite dai vigenti strumenti urbanistici, per i locali oggetto della domanda;
- c. il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa;
- d. la veridicità di quanto dichiarato nella domanda e nella documentazione allegata relativamente a: ubicazione dell'esercizio, superficie di vendita, standard a parcheggio, conformità dell'intervento alla normativa in vigore.

10. L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b, c e d può essere effettuato anche a mezzo di Conferenza dei Servizi, da convocare dal Responsabile del Procedimento.

11. I servizi interni devono fornire motivata risposta all'Ufficio Commercio entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

12. Il Responsabile del Procedimento al termine della fase istruttoria rilascia l'autorizzazione oppure, entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricevimento, comunica il provvedimento di diniego.

Articolo 3

Documentazione per le medie strutture di vendita

Alla domanda di autorizzazione presentata in Comune deve essere allegata la seguente documentazione:

a. una relazione, corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa, contenente:

- descrizione delle caratteristiche dell'esercizio, con riferimento all'articolo 8 degli Indirizzi Regionali, o del centro commerciale, con riferimento agli articoli 6 e 8 degli Indirizzi Regionali;
- descrizione dell'offerta commerciale dell'esercizio o del centro commerciale, con riferimento all'articolo 7 degli Indirizzi Regionali;
- descrizione ed individuazione cartografica della zona di insediamento dell'esercizio, o del centro commerciale, con evidenziato il rispetto dei parametri e la congruenza alla programmazione prevista dalle presenti norme, adottate ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale;
- verifica del rispetto della tabella della compatibilità territoriale allo sviluppo, così come definita dai Criteri vigenti e all'art. 17 degli Indirizzi e Criteri regionali;
- eventuali informazioni relative alla sussistenza di un progetto di qualificazione urbana o di rivitalizzazione delle realtà minori, adottato dal Comune ai sensi degli articoli 18 e 19 degli Indirizzi Regionali;
- eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dell'art. 21 degli Indirizzi Regionali.

b. una relazione tecnico progettuale contenente:

- descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per la superficie lorda di calpestio, per le superfici destinate alla vendita, per i magazzini e/lo i depositi, nonché per le superfici destinate alle altre attività non commerciali connesse con l'insediamento;
- superficie territoriale dell'ambito dell'intervento;
- dimensioni del lotto di pertinenza dell'insediamento;
- descrizione dettagliata del computo degli standards relativi alla dotazione di parcheggi pubblici nel rispetto di quanto prescritto dai vigenti Criteri;
- elaborato grafico dell'intervento, firmato da professionista abilitato, costituito dalla planimetria dell'area in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione di fatto e di progetto che deve rispettare i criteri di programmazione urbanistica di cui alla normativa in vigore, nonché da piante, prospetti e sezioni del fabbricato in numero adeguato ed in scala 1:100 o comunque nella scala prescritta dal regolamento edilizio comunale. Il progetto dell'intervento deve essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari relative al rilascio delle concessioni edilizie comunali ed alle norme contenute negli Indirizzi Regionali, e deve comunque indicare e quantificare opportunamente:
 - il fabbisogno dei servizi pubblici;
 - il fabbisogno totale dei posti auto, la relativa superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, nel rispetto della normativa vigente;

- la superficie complessiva, la dislocazione e la relativa organizzazione spaziale delle aree da destinare a verde pubblico nel rispetto dell'articolo 21 della legge regionale 56/77 e s.m.i.;
 - le opere di urbanizzazione presenti e previste; il fabbisogno complessivo delle autorimesse e dei parcheggi privati ex lege 122/89, le aree per il carico e lo scarico delle merci, la dislocazione e relativa organizzazione spaziale;
 - la quantificazione dettagliata, la dislocazione e l'organizzazione spaziale nell'ambito degli edifici della:
 - a. superficie di vendita;
 - b. superficie da destinare a magazzino e/o deposito, a zone di lavorazione, servizi (igienici, tecnologici, spogliatoi, ecc.), gallerie pedonali di accesso ai punti vendita, zone di deposito di carrelli, ogni altra attività diversa, connessa all'insediamento commerciale;
 - c. i collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali.
- c. Ogni altra documentazione, anche in forma di autocertificazione, relativa a autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire, nulla osta, pareri, intese, atti di assenso già in possesso dei richiedente, riferite all'iniziativa di cui alla domanda.

Articolo 4

Regolamentazione delle nuove aperture, dei subingressi, dei trasferimenti, della variazione della superficie e di settore merceologico e della cessazione di attività degli esercizi commerciali

1. Il continuo adattamento degli esercizi commerciali e l'organizzazione dei locali di vendita alle mutevoli esigenze del consumatore che si concretizza in nuove aperture di esercizi commerciali, nei trasferimenti della loro ubicazione, nelle modifiche delle superfici destinate alla vendita e nel cambiamento o nell'aggiunta di nuovi settori merceologici deve avvenire nel rispetto dei criteri regionali e secondo le specifiche disposizioni dei successivi commi.

2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nelle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 3-4-5-6-7 e 8, in aree e/o edifici che lo strumento urbanistico generale o esecutivo vigenti destinano al commercio al dettaglio già al momento della presentazione delle relative istanze di autorizzazione, nel rispetto dei contenuti della Tabella delle Compatibilità. Le autorizzazioni per l'attivazione di esercizi commerciali possono essere rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall'originario titolare (subingresso) solo quando questi dimostri di avere contrattualmente acquisito la disponibilità dei locali con incorporato il diritto all'autorizzazione. Trattandosi, nella fattispecie, di un evidente caso di concentrazione, che può essere soggetto a comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della L. 287/1990, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione, ove occorra, alla Giunta regionale.

3. Le nuove aperture ed il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita sono autorizzate, nel rispetto delle norme di questo articolo, secondo le procedure previste dalla Giunta Regionale in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale sul commercio.

4. Nel caso di domande concorrenti hanno priorità:

a) le domande che propongono e contribuiscono meglio alla realizzazione degli spazi pubblici di cui agli articoli 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali;

b) le proposte di accorpamento di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 426/1971, con superficie di vendita superiore a mq. 400, operanti nel comune o nell'area di programmazione commerciale di riferimento, devono rispondere ad almeno uno dei seguenti criteri:

1) siano ubicati esternamente alle zone di insediamento commerciale così come classificate e definite agli articoli 6 e 7;

2) siano ubicati in aree o edifici, anche all'interno delle zone di insediamento commerciale, non idonei sotto il profilo dell'accessibilità, ovvero qualora sia dimostrato che non rispondono ai criteri di valutazione di impatto sulla viabilità di cui all'articolo 26, o non siano dotati di adeguati spazi da destinare al soddisfacimento del fabbisogno minimo di parcheggi previsto all'articolo 25 e non sia possibile alcun intervento per il loro adeguamento.

5. Si considerano concorrenti le domande presentate, complete di tutta la documentazione, nello stesso giorno, e riferite alla medesima ubicazione.

6. Per l'applicazione dei criteri di priorità è obbligatoria la sottoscrizione di un accordo tra il comune che esamina la nuova autorizzazione e l'impresa commerciale che propone l'iniziativa, al fine di garantire il reimpiego del personale dipendente degli esercizi che s'intende accorpare. L'accordo sottoscritto deve essere dettagliato in modo tale che la pubblica amministrazione possa procedere alla verifica dell'adempimento degli impegni assunti.

7. Le autorizzazioni che si accorpano devono essere revocate con provvedimento espresso dell'autorità competente al momento del rilascio della nuova autorizzazione.

8. La **NUOVA APERTURA**, secondo la classificazione degli esercizi commerciali, è soggetta:

1) per gli esercizi di vicinato:

a) a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 17 della legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2009;

b) a SCIA, corredata da asseverazione o attestazione, a norma dell'articolo 19 della legge 241/90, di conformità agli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 dei criteri regionali, nel caso in cui l'esercizio di vicinato ricada in area soggetta a prescrizioni particolari ai sensi dell'articolo 20 dei criteri regionali, o rientri nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19 degli stessi;

c) ad AUTORIZZAZIONE, qual ora l'esercizio di vicinato sia inserito all'interno di un centro commerciale;

2) per le medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali:

a) ad AUTORIZZAZIONE nel rispetto degli articoli 12 (classificazione delle zone di insediamento commerciale), 13 (criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali), 14 (criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali), 16 (sviluppo e concorrenza), 17 (compatibilità territoriale dello sviluppo), 20 (valutazione di impatto commerciale), 21 (priorità nel rilascio delle autorizzazioni), 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali e secondo le disposizioni procedurali ed i tempi previsti dalla legge;

9. Le **VARIAZIONI DELLA SUPERFICIE DI VENDITA** assumono denominazioni diverse a seconda dell'intervento commerciale cui sono soggette e si distinguono in: ampliamento della superficie di vendita, riduzione della superficie di vendita, ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali.

9.a. L'**ampliamento della superficie di vendita**, secondo la classificazione degli esercizi commerciali, è soggetto a:

1) per gli esercizi di vicinato:

a) a SCIA;

b) ad AUTORIZZAZIONE, se inseriti in centro commerciale.

2) per le medie e grandi strutture di vendita:

a) a SCIA, entro il limite massimo di mq. 400 e comunque non oltre il 20% della superficie di vendita originaria, anche se risultante da successivi ampliamenti;

b) ad AUTORIZZAZIONE, rilasciata nel rispetto degli articoli 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali, entro il limite massimo del 50% della superficie di vendita originaria autorizzata anche raggiunto attraverso successivi ampliamenti. L'ampliamento deve avvenire nei limiti della superficie totale autorizzata all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia o incrementata fino ad un massimo del 10% e comunque non superiore di mq. 150;

c) ad AUTORIZZAZIONE, se l'ampliamento, effettuato con le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), comporta il passaggio da media a grande struttura di vendita. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto degli articoli 12 (classificazione delle zone di insediamento commerciale), 13 (criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali), 14 (criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali), 16 (sviluppo e concorrenza), 17 (compatibilità territoriale dello sviluppo), 20 (valutazione di impatto commerciale), 21 (priorità nel rilascio delle autorizzazioni), 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali e secondo le disposizioni procedurali ed i tempi stabiliti dalla legge;

3) per i centri commerciali:

a) a SCIA, entro il limite massimo di mq. 400 e comunque non oltre il 20% della superficie di vendita originaria, anche se risultante da successivi ampliamenti, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e grande struttura di vendita che li compone, comunque senza superare il limite massimo del 20% della superficie originaria del centro commerciale e fermo restando l'obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva;

b) ad AUTORIZZAZIONE, con le prescrizioni di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2), per ogni autorizzazione originaria di media e grande struttura che li compone, comunque entro il limite massimo del 50% della superficie originaria del centro commerciale;

c) ad AUTORIZZAZIONE, se l'ampliamento, effettuato con le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), comporta il passaggio da media a grande struttura di vendita. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto degli articoli 12 (classificazione delle zone di insediamento commerciale), 13 (criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali), 14 (criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali), 16 (sviluppo e concorrenza), 17 (compatibilità territoriale dello sviluppo), 20 (valutazione di impatto commerciale), 21 (priorità nel rilascio delle autorizzazioni), 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali e secondo le disposizioni procedurali

ed i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 e del d.lgs. 114/1998;

d) nell'ambito dell'ampliamento, il rilascio di autorizzazioni per nuove medie e grandi strutture di vendita, inserite nel centro commerciale, che si avvalgono delle norme di cui alle precedenti lettere a) e b), è consentito nel rispetto degli articoli 16 (sviluppo e concorrenza), 17 (compatibilità territoriale), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali;

e) nell'ambito dell'ampliamento, il rilascio di autorizzazioni per nuovi esercizi di vicinato, all'interno del centro commerciale, è consentito purchè sia effettuato entro il limite massimo del 10% della superficie di vendita originaria complessiva autorizzata.

9.b. La riduzione della superficie di vendita, secondo la classificazione degli esercizi commerciali, è soggetta:

1) per gli esercizi di vicinato:

a) a SCIA;

2) per le medie, grandi strutture di vendita e centri commerciali:

a) a SCIA senza asseverazione;

b) ad AUTORIZZAZIONE, se la riduzione comporta il passaggio da grande a media struttura di vendita, rilasciata nel rispetto degli articoli 12 (classificazione delle zone di insediamento commerciale), 13 (criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali), 14 (criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali), 16 (sviluppo e concorrenza), 17 (compatibilità territoriale dello sviluppo), 20 (valutazione di impatto commerciale), 21 (priorità nel rilascio delle autorizzazioni), 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali e secondo le disposizioni procedurali ed i tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 e del d.lgs. 114/1998,.

c) ad AUTORIZZAZIONE, nel caso di grandi strutture di vendita non ancora attivate, qualora sia richiesta contestualmente la revisione delle prescrizioni sulle mitigazioni viabilistiche e ambientali previste per l'attivazione, che è rilasciata con esclusivo rispetto degli articoli 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali, dando luogo ad una nuova superficie originaria di autorizzazione.

In tutti i casi di autorizzazioni non attivate resta comunque invariata la validità temporale dell'autorizzazione originaria prevista dall'articolo 5 della l.r. 28/1999 e cioè per le medie strutture di vendita: 1 anno, salvo proroga fino ad un anno; per le grandi strutture di vendita: due anni, salvo proroga fino a due anni. Entrambe le proroghe sono ammesse per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

9.c. La ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita, è disciplinata come segue:

a) sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE, gli **accorpamenti** delle autorizzazioni originarie attive ed operanti che compongono il centro commerciale, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata, con esclusivo rispetto degli articoli 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali;

b) sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE, le **scomposizioni** di autorizzazioni originarie che diano origine a grandi e medie strutture di vendita, solo qualora la superficie di vendita complessiva del centro commerciale originariamente autorizzato non risulti ampliata e la composizione merceologica del centro commerciale non risulti alterata, con esclusivo rispetto degli articoli 25 (fabbisogno dei parcheggi) , 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali ;

10. La MODIFICA o l'AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO, secondo la classificazione degli esercizi commerciali, è soggetta a:

1) per gli esercizi di vicinato:

a) a SCIA;

2) per le medie e grandi strutture di vendita:

a) ad AUTORIZZAZIONE nel rispetto degli articoli 16 (sviluppo e concorrenza), 17 (compatibilità territoriale), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali;

b) a SCIA, quando l'offerta alimentare o extralimentare sia integrata con quella dell'altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20% e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 3. In questo caso l'offerta non si considera mista, e l'integrazione di settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell'esercizio.

3) per ogni autorizzazione originaria degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita inserite nei centri commerciali:

a) ad AUTORIZZAZIONE nel rispetto degli articoli 16 (sviluppo e concorrenza), 17 (compatibilità territoriale), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali.

11. Il TRASFERIMENTO DI SEDE, secondo la classificazione degli esercizi commerciali, è soggetto a:

1) per gli esercizi di vicinato:

a) a SCIA;

b) a SCIA, corredata da asseverazione/attestazione, nel caso in cui l'esercizio, che si intende trasferire in un centro commerciale, sia ubicato esternamente agli addensamenti A.1. e A.4. e localizzazioni L.1., in conformità di quanto previsto dall'art. 25 (fabbisogno dei parcheggi) dei

criteri regionali, e quando la variazione di superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi i limiti relativi all'ampliamento della superficie originaria;

c) ad AUTORIZZAZIONE in caso di trasferimento di un esercizio dagli addensamenti A.1. e A.4. e dalle localizzazioni L.1. in un centro commerciale, in conformità di quanto previsto dall'art. 25 (fabbisogno dei parcheggi) dei criteri regionali e quando la variazione di superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi i limiti relativi all'ampliamento della superficie originaria;

2) per le medie strutture di vendita attive ed operanti:

a) a SCIA, corredata da asseverazione/attestazione, qualora il trasferimento di sede avvenga nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e della medesima localizzazione urbana, in conformità degli articoli 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) dei criteri regionali;

b) a SCIA, corredata da asseverazione/attestazione, nel caso in cui il trasferimento avvenga da ubicazioni esterne nelle zone di insediamento commerciale A.1., A.4. e L.1., in conformità degli articoli 12 (classificazione delle zone di insediamento commerciale), 13 (criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali), 14 (criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali), 16 (sviluppo e concorrenza), 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) e 27 (verifiche di impatto ambientale) dei criteri regionali;

c) a SCIA, corredata da asseverazione/attestazione, nel caso in cui l'esercizio sia in una ubicazione esterna alle zone di insediamento commerciale A.1., A.4. e L.1. e venga trasferito in un centro commerciale, in conformità dell' articolo 25 (fabbisogno dei parcheggi) dei criteri regionali e quando la variazione di superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi i limiti relativi all'ampliamento della superficie originaria;

d) ad AUTORIZZAZIONE in caso di trasferimento di un esercizio da un addensamento A.1 ad un addensamento A.4. e viceversa, in conformità degli articoli 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) dei criteri regionali;

e) ad AUTORIZZAZIONE in caso di trasferimento di un esercizio da un addensamento A.1. o A.4. ad una ubicazione esterna e viceversa, in conformità degli articoli 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) dei criteri regionali;

f) ad AUTORIZZAZIONE in caso di trasferimento di un esercizio da una localizzazione L.1. ad un addensamento A.1 o A.4. e viceversa, in conformità degli articoli 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) dei criteri regionali;

g) ad AUTORIZZAZIONE in caso di trasferimento di un esercizio da una localizzazione L.1. ad una ubicazione esterna alle zone di insediamento commerciale A.1 - A.4. – L.1. e viceversa, in conformità degli articoli 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) dei criteri regionali;

h) ad AUTORIZZAZIONE in caso di trasferimento di un esercizio dagli addensamenti A.1. e A.4. e dalle localizzazioni L.1. in un centro commerciale, in conformità di quanto previsto dall'art. 25 (fabbisogno dei parcheggi) dei criteri regionali e quando la variazione di superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi i limiti relativi all'ampliamento della superficie originaria;

3) per le grandi strutture di vendita attive ed operanti:

a) a SCIA, corredata da asseverazione/attestazione, qualora il trasferimento di sede avvenga nell'ambito delle medesime localizzazioni urbane L.1., in conformità degli articoli 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) dei criteri regionali;

4) per i centri commerciali:

a) a SCIA, corredata da asseverazione/attestazione, qualora il trasferimento del centro commerciale (media o grande struttura) avvenga nell'ambito del medesimo addensamento commerciale A.1. e della medesima localizzazione urbana L.1., in conformità degli articoli 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) dei criteri regionali;

b) ad AUTORIZZAZIONE, qualora il trasferimento avvenga da un addensamento A.1. ad localizzazione L.1. e viceversa e qualora il centro commerciale sia media struttura (cfr. tabella 4), in conformità degli articoli 23 (individuazione dei beni culturali e ambientali), 24 (destinazioni d'uso), 25 (fabbisogno dei parcheggi), 26 (verifiche di impatto sulla viabilità) dei criteri regionali;

c) il trasferimento degli esercizi commerciali fuori da un centro commerciale, classificato media e grande struttura di vendita, classico o sequenziale, non è mai consentito.

12. Il SUBINGRESSO e la CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ in tutti gli esercizi commerciali è soggetto a SCIA.

Articolo 5

Proroghe

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 114/98, la proroga del termine per l'attivazione di una media struttura di vendita deve essere richiesta con istanza in bollo che deve pervenire al Comune entro e non oltre un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
2. La richiesta si intende pervenuta in tempo utile se risulta spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure protocollata al protocollo generale di arrivo della corrispondenza entro detto termine.
3. La richiesta di proroga deve contenere la motivazione del ritardo ed essere debitamente documentata sotto l'aspetto tecnico, se necessario.
4. Il responsabile dell'Ufficio Commercio sentiti gli uffici e i servizi interessati, eventualmente anche attraverso lo strumento della conferenza dei servizi, da convocare entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire risposta all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta stessa, indicandone i motivi che la sorreggono ed il termine per l'attivazione dell'esercizio.

Articolo 6

Sanzioni e revoche

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni convenute nel presente atto è punita con le sanzioni amministrative definite dai regolamenti comunali.

Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato con le modalità indicate dal comma 5 del precedente articolo 11, sarà ordinata l'immediata chiusura dell'esercizio stesso con atto emanato dal Responsabile del Procedimento e saranno irrogate le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 27, comma 1 del D.Lgs. 114/98, in aggiunta alla denuncia penale, ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.